

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5916

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, PICCOLI, ANDREIS, RONCHI, CRIPPA, MAMMONE, CIABARRI, MARRI, ANSELMI, AZZOLINI, AMALFITANO, AIARDI, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BORRA, CIMMINO, DAL CASTELLO, D'ONOFRIO, FRASSON, GELPI, GREGORELLI, LAMORTE, LEONE, LUCCHESI, NAPOLI, ORSENIGO, RABINO, RIGHI, RUSSO FERDINANDO, SARTI, TASSONE, TORCHIO, VISCARDI, ZOPPI, MANCINI VINCENZO, SAPIENZA, BORRI, SANESE, PICCIRILLO, PERRONE, CHIRIANO, CIOCCI CARLO ALBERTO, SARETTA, PERANI, COSTA SILVIA, FARAGUTI, LIA, COLONI, ROCELLI, ALESSI, SANZA, RUSSO GIUSEPPE, MAZZUCONI, CAROLI, FUMAGALLI CARULLI, NUCCI MAURO, SINESIO, CASATI, DUCE, SCÀLFARO, GOTTARDO, RAVASIO, MELELEO, TEALDI, SILVESTRI, CIAFFI, FORMIGONI, PORTATADINO, VITI, CASINI CARLO, FRONZA CREPAZ, BIAFORA, MANFREDI

Presentata il 1° agosto 1991

Disposizioni urgenti sulla gestione del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 febbraio 1987, n. 49, ha provveduto a disciplinare in modo speciale la gestione del Fondo per la cooperazione allo sviluppo, in considerazione della complessità delle procedure internazionali, del carattere pluriennale dei progetti, della esigenza di specifiche garanzie e valutazioni

sulla gestione dei progetti, di rischi e di rapporti contrattuali del tutto diversi da quelli abituali.

L'esperienza di circa cinque anni dimostra che, malgrado tutto, i tempi di approvazione e di finanziamento dei progetti sono troppo lunghi. Tuttavia, se ora si volesse ricondurre il Fondo alle proce-

dure ordinarie, come previsto dalla legge 20 maggio 1991, n. 158, si darebbe luogo a un blocco delle attività, come già è avvenuto nei primi mesi dell'anno 1991 e come rischia di ripetersi a partire dal novembre 1991, con conseguenze irreparabili per i progetti in corso e in particolare per le attività gestite dalle organizzazioni non governative che sono per definizione organismi senza fini di lucro, e quindi soggetti a rischi di crisi irreversibile.

D'altra parte, il disegno di legge predisposto dal Governo (atto Senato n. 2884) con una previsione di solo parziale deroga alla norma generale, non risolverebbe il problema e — al contrario — determinerebbe in ogni caso una lunga paralisi e un percorso ancora più com-

plesso delle procedure di completamento dei progetti in atto o di avvio dei nuovi progetti.

Da un calcolo realistico, risulta che si richiederebbero non meno di quattro anni per avviare un nuovo progetto. E ciò segnerebbe la fine di ogni credibilità della cooperazione italiana sul piano internazionale.

Per queste ragioni, proponiamo di confermare le procedure previste dalla legge n. 49 del 1987 e in particolare degli articoli 14 e 15, non prive di limiti, ma atte a non determinare un inaccettabile blocco e ulteriori ritardi. Le delicate ragioni sovra esposte documentano anche perché invochiamo le procedure d'urgenza nell'approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e dalla legge 20 maggio 1991, n. 158, la gestione del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo resta definitivamente regolato dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e in particolare dalle procedure previste dagli articoli 14 e 15, per la sua gestione.